



Capitolato Generale per Forniture Esterne

Edizione marzo 2026

1. Oggetto del capitolato

Il presente capitolato contiene le condizioni generali che disciplinano le forniture verso FAI FILTRI S.r.l. di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti. Tali condizioni si intendono sempre applicabili, salvo esplicita esclusione nell'ordine di FAI FILTRI S.r.l., e possono essere integrate da condizioni speciali.

Tutte le condizioni generali e speciali si intendono accettate da parte del Fornitore, dovendosi le medesime considerare parte essenziale ed integrante dell'ordine.

2. Generalità

2.1. Rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale consistente in:

- Richiesta di offerta
- Offerta del Fornitore
- Ordine di FAI FILTRI S.r.l.
- Conferma d'ordine da parte del Fornitore

è regolamentato dalle presenti condizioni generali e da quelle speciali espresse nell'ordine di FAI FILTRI S.r.l., nonché dalle norme tecniche generali e particolari specificate nel successivo paragrafo 3.

2.2. Ordine e conferma d'ordine

2.2.1 Emissione dell'ordine. FAI FILTRI S.r.l. emette l'ordine tramite il proprio sistema gestionale, attribuendo a ciascun ordine un codice univoco e un indice di revisione. L'ordine contiene tutti gli elementi essenziali della fornitura: codice articolo, quantità, prezzo, data di consegna richiesta, luogo di consegna, riferimento alla documentazione tecnica applicabile con relativo indice di revisione.

2.2.2 Obbligo di conferma. Il Fornitore è tenuto a trasmettere conferma d'ordine scritta entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di emissione dell'ordine. Per "giorni lavorativi" si intendono, salvo diverso accordo scritto, i giorni lavorativi del calendario italiano (dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali italiane). La conferma deve essere trasmessa via posta elettronica certificata (PEC), portale fornitori o EDI, e deve indicare esplicitamente l'accettazione integrale oppure le richieste di modifica. Con l'accettazione dell'ordine il Fornitore si dichiara implicitamente in possesso di tutta la

documentazione tecnica necessaria (disegni, specifiche tecniche, norme di riferimento, ecc.), aggiornata agli indici di revisione citati nell'ordine stesso.

2.2.3 Richieste di modifica. Qualora il Fornitore ravvisi la necessità di modifica del contenuto dell'ordine o della documentazione tecnica ad esso riconducibile, la segnalazione dovrà pervenire a FAI FILTRI S.r.l. entro il medesimo termine di 4 giorni lavorativi, con comunicazione scritta preventiva e separata dalla "conferma d'ordine". Costituisce eccezione la sola variazione della data di consegna, che il Fornitore può indicare direttamente nella conferma d'ordine; tale variazione si intende accettata da FAI FILTRI S.r.l. solo se oggetto di riscontro scritto. Esaminate le comunicazioni pervenute, FAI FILTRI S.r.l. provvederà, ove necessario e ritenuto adeguato, alla modifica e riemissione dell'ordine con revisione e della documentazione tecnica di pertinenza.

2.2.4 Accettazione tacita (presunzione relativa). In assenza di conferma d'ordine scritta e in assenza di comunicazioni di richiesta di modifica o rifiuto entro 4 giorni lavorativi, l'ordine si intende accettato dal Fornitore alle condizioni ivi specificate e alle presenti Condizioni Generali. La presente presunzione non si applica a ordini verso fornitori con sede extra-UE, per i quali si applicano le disposizioni della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci del 1980 (CISG) o della legge applicabile, salvo diversa pattuizione scritta.

2.2.5 Accettazione per comportamento concludente. L'inizio dell'esecuzione della fornitura (emissione di documento di trasporto, avvio documentato della produzione, approvvigionamento di materie prime dedicate) costituisce accettazione integrale dell'ordine e delle presenti Condizioni Generali. In ogni caso, il contratto si intenderà concluso decorsi tre giorni dalla consegna della fornitura senza che FAI FILTRI S.r.l. abbia manifestato il proprio dissenso.

2.2.6 Clausole difformi. Trascorsi 4 giorni lavorativi dall'emissione dell'ordine, qualsiasi clausola difforme o aggiuntiva contenuta in fatture, documenti di trasporto, note o corrispondenza del Fornitore si intende "non scritta", salvo esplicita accettazione scritta da parte di FAI FILTRI S.r.l.

2.3. Recesso e interruzione del rapporto di lavoro

Nel caso intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l'assolvimento corrente degli impegni assunti e tanto più in caso di fallimento concordato o di qualsiasi altra procedura concorsuale a carico dell'impresa del Fornitore o ancora in caso di liquidazione o cessione dell'impresa, FAI FILTRI S.r.l. avrà la facoltà di rescindere senza onere alcuno il rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta.

Qualora sia intenzione del Fornitore interrompere il rapporto di somministrazione con FAI FILTRI S.r.l., il Fornitore dovrà impegnarsi a garantire continuità di consegna e mantenimento delle condizioni generali di fornitura al momento vigenti per i successivi sei mesi a partire dalla data di comunicazione della volontà di interrompere il rapporto, al fine di consentire a FAI FILTRI S.r.l. di reperire fonti di approvvigionamento alternative.

Nel caso tale vincolo non fosse rispettato, FAI FILTRI S.r.l. si riserverà il diritto di rivalersi sul Fornitore per tutti i danni derivanti, ivi compresi eventuali fermi di produzione e perdita di clienti.

Durante il citato periodo di mesi sei, gli ordini posti in essere da FAI FILTRI S.r.l. non potranno quantitativamente superare, per ogni articolo, il consumo mensile medio calcolato sugli ultimi dodici mesi di fornitura, se non esplicitamente accettato dal Fornitore.

2.4. Riservatezza

Il Fornitore ed/od eventuale subfornitore si obbliga a non divulgare informazioni tecniche, commerciali o di altra natura relative ai prodotti ed ai metodi FAI FILTRI S.r.l. di cui venga a conoscenza nel corso dell'espletamento della fornitura; il Fornitore sarà vincolato alla segretezza anche eventualmente dopo risoluzione dei rapporti commerciali esistenti.

2.5. Subfornitura

Il Fornitore può avvalersi di subforniture per l'espletamento dell'ordine ricevuto. Il Fornitore rimane unico interlocutore di FAI FILTRI S.r.l., ed unico

responsabile nei confronti di questa per la conformità della fornitura.

2.6. Validità delle condizioni

Qualsiasi comportamento in deroga alle condizioni specificate, seppure ripetuto nel tempo, da parte di uno dei due contraenti, non pregiudica in alcun modo il diritto dell'altra parte di richiedere l'applicazione delle stesse in qualsiasi momento.

3. Informazioni tecniche

3.1. Proprietà intellettuale

Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con tale termine qualsiasi tipo di informazione o documentazione tecnica e tecnologica, nonché modelli e/o campioni) di dimostrabile proprietà intellettuale esclusiva FAI FILTRI S.r.l., che questa divulghi o metta a disposizione del Fornitore per la progettazione, lo sviluppo e/o la produzione di un particolare, di relativi prototipi o attrezzature, dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione degli ordini di FAI FILTRI S.r.l.

In relazione ad esse il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura è tenuto a:

- a. conservarle con la massima cura e riservatezza possibile e a restituirle a FAI FILTRI S.r.l. dietro richiesta della medesima
- b. contraddistinguerle come di proprietà di FAI FILTRI S.r.l. nei casi in cui FAI FILTRI S.r.l. non abbia già provveduto a farlo
- c. non riprodurle, copiarle, trasmetterle o rilevarne contenuti a terzi, se non nei limiti autorizzati espressamente per iscritto da FAI FILTRI S.r.l.
- d. non richiedere brevetti o altri titoli di privativa industriale che, se richiesti, dovranno comunque essere ceduti gratuitamente in proprietà esclusiva a FAI FILTRI S.r.l.
- e. non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione particolari disegnati o prodotti usufruendo delle informazioni tecniche di cui sopra
- f. imporre e garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal presente capitolato a qualsiasi terzo con lui operante
- g. mantenere e far mantenere dai propri dipendenti
- h. la segretezza in merito al know-how FAI FILTRI S.r.l., di cui sia venuto a conoscenza in relazione e

dipendenza dal rapporto di fornitura.

3.2. Definizione tecnica delle forniture

I beni oggetto delle forniture rientranti nella proprietà intellettuale FAI FILTRI S.r.l. sono definiti tra l'altro da:

- disegni e/o campioni FAI FILTRI S.r.l.
- specifiche tecniche e/o capitolati tecnici FAI FILTRI S.r.l.
- normative nazionali, europee, internazionali
- stampi e/o modelli

In caso di contrasto tra le specifiche documentali, la graduatoria di importanza è determinata dall'ordine dell'elencazione sopra indicata.

Disegni, specifiche tecniche e capitolati tecnici di FAI FILTRI S.r.l. hanno una codifica univoca; ad ogni codice di documento gestito è abbinato un indice di revisione. Codici ed indici di revisione sono contenuti nell'ordine di FAI FILTRI S.r.l. Per le normative richiamate si intendono valide le edizioni vigenti alla data di emissione dell'ordine. Le forniture di oggetti normati (norme tecniche nazionali, europee, internazionali) e/o commerciali possono essere definite tecnicamente anche soltanto attraverso le descrizioni contenute negli ordini di FAI FILTRI S.r.l.

3.3. Divulgazione ed esame dei documenti tecnici

FAI FILTRI S.r.l. si impegna a rendere nota al Fornitore tutta la documentazione tecnica utile per l'espletamento della fornitura, sia essa relativa alla produzione di oggetti o all'esecuzione di lavorazioni / trasformazioni.

Le normative, essendo coperte da copyright, non possono essere divulgate da FAI FILTRI S.r.l.: il Fornitore dovrà provvedere in proprio all'acquisto delle normative richiamate nella documentazione, presso gli enti di normazione relativi.

L'insieme dei documenti tecnici all'indice di revisione specificato, direttamente richiamati dall'ordine di FAI FILTRI S.r.l., o richiamati per riferimento da altri documenti (ad esempio disegni che richiamano specifiche tecniche o capitolati), costituisce la definizione tecnica della fornitura.

Gli strumenti di divulgazione documentale sono unilateralmente definiti da FAI FILTRI S.r.l., così come i formati ed i supporti dell'informazione.

Il Fornitore è tenuto ad esaminare tutti i documenti, richiedendo eventuali mancanti, ed evidenziando le

anomalie riscontrate: con l'accettazione dell'ordine il Fornitore dichiara di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione di quanto commissionato, in termini di completezza e congruenza delle specifiche.

4. Modelli, stampi e attrezzature specifiche

4.1. Conduzione delle attrezzature

Le attrezzature (modelli, stampi, attrezzature specifiche, calibri, strumenti di controllo, ecc.) che FAI FILTRI S.r.l. mette a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'ordine, o che il Fornitore ha costruito espressamente a spese di FAI FILTRI S.r.l., rimangono di proprietà esclusiva di FAI FILTRI S.r.l. Il Fornitore è ritenuto responsabile di smarrimento, furto, distruzione o danno subito dalle stesse.

In ordine alle predette attrezzature il Fornitore è tenuto a:

- a. registrarle e contrassegnarle come di proprietà FAI FILTRI S.r.l. con un codice che apporrà tramite una targhetta identificativa sulle attrezzature stesse
- b. provvedere ad una adeguata copertura assicurativa contro incendio, furto, atti di vandalismo, calamità naturali, menomazioni e altri rischi di smarrimento o danno; previo accordo con FAI FILTRI S.r.l. sarà possibile limitare la copertura assicurativa ai rischi di incendio, fermo restando che detta limitazione non esonera il Fornitore dalla responsabilità personale per gli altri rischi, anche se non assicurati
- c. custodirle ed utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria
- d. segnalare a FAI FILTRI S.r.l. le necessità di interventi di manutenzione straordinaria, sostituzioni o rifacimenti, con la massima urgenza, essendo inteso che spetterà a FAI FILTRI S.r.l. ogni decisione circa l'attuazione di tali interventi. Questi si intenderanno a carico di FAI FILTRI S.r.l., sempreché non si rendano necessari a seguito di colpe imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico del Fornitore medesimo
- e. non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto, di volta in volta, previamente autorizzato
- f. consentire agli incaricati di FAI FILTRI S.r.l., previa

autorizzazione del Fornitore (sarà consentito il diniego solo se motivato e solo se giunga entro una settimana dal preannuncio di visita) di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione, nonché il loro stato d'uso

- g. non cederle a terzi a qualsiasi titolo, non costituire su di esse garanzia alcuna
- h. non utilizzarle o permetterne l'utilizzazione per l'esecuzione di ordini non provenienti da FAI FILTRI S.r.l., anche dopo la cessazione della fornitura per FAI FILTRI S.r.l., e/o comunque per produrre o cedere a terzi a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, particolari realizzati mediante l'impiego delle stesse

Il Fornitore è tenuto alla verifica dell'efficienza delle attrezzature e l'idoneità alla produzione del particolare, in conformità alle richieste del disegno e/o delle relative norme tecniche. Eventuali anomalie o difetti delle attrezzature consegnate dovranno essere tempestivamente segnalate per iscritto a FAI FILTRI S.r.l. Resteranno ad esclusivo carico del Fornitore tutti gli scarti derivanti dall'inosservanza di quanto sopra citato.

4.2. Definizione delle attrezzature ed attuazione delle modifiche

Per le attrezzature costruite per FAI FILTRI S.r.l. il Fornitore si impegna a:

- a. fornire a FAI FILTRI S.r.l., su richiesta di questa e comunque sempre prima di procedere alla fatturazione, i disegni, le fotografie e tutte le specifiche tecniche di dettaglio delle stesse, salvo diversi accordi formalizzati tra le parti
- b. concordare con FAI FILTRI S.r.l. il tipo di materiale usato nella costruzione di stampi e attrezzature varie. In ogni caso il Fornitore dovrà garantire una producibilità di un numero di particolari, da specificare sull'ordine dell'attrezzatura, senza richiedere alcuna rivalsa per spese di riparazione, rifacimenti e/o manutenzione
- c. tutte le modifiche dovranno essere concordate con FAI FILTRI S.r.l. ed autorizzate per iscritto da questa, prima di dare corso ai lavori; a seguito di modifiche il Fornitore dovrà produrre, su richiesta, i disegni e le specifiche aggiornati, salvo diversi accordi formalizzati tra le parti
- d. garantire una durata minima (in numero di pezzi

producibili) prima di richiedere qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria

5. Materiali in conto lavorazione e conto deposito

Le disposizioni di cui al punto 4.1 si intendono applicabili anche in relazione ai materiali FAI FILTRI S.r.l., che questa abbia messo a disposizione del Fornitore o in relazione all'esecuzione dell'ordine.

È obbligo del Fornitore valutare l'idoneità del materiale alle produzioni o trasformazioni richieste; in caso di eventuali anomalie o difetti dei materiali il Fornitore dovrà tempestivamente fornirne comunicazione a FAI FILTRI S.r.l. in forma scritta.

6. Affidabilità, qualità, controllo

È facoltà di FAI FILTRI S.r.l. provvedere alla valutazione del Fornitore, sia all'inizio del rapporto di fornitura, sia periodicamente nel corso dello stesso, e procedere eventualmente alla risoluzione del rapporto contrattuale con motivazione espressa riferita all'affidabilità (anche economica) del Fornitore e/o alla qualità dei prodotti forniti.

6.1. Mezzi, processi produttivi e di controllo del Fornitore

Il Fornitore si obbliga a porre in essere ed a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i particolari oggetto della fornitura siano, in ogni momento, di qualità adeguata e conformi ai requisiti tecnici specificati. In particolare, il Fornitore deve munirsi, a sue spese, di tutta la strumentazione necessaria per la costruzione ed il controllo dei particolari oggetto degli ordini. Tale strumentazione deve essere a disposizione per eventuali verifiche da parte di FAI FILTRI S.r.l.

6.2. Certificato di "qualità e conformità"; regime di autocontrollo

Su richiesta di FAI FILTRI S.r.l. il Fornitore si obbliga ad emettere certificato di "qualità e conformità" del materiale oggetto dell'ordine. Il contenuto di detto certificato deve essere preventivamente concordato tra FAI FILTRI S.r.l. ed il Fornitore, in base alla tipologia del particolare prodotto o della trasformazione attuata (regime di autocontrollo).

6.3. Modifiche dei particolari e dei processi produttivi

Nessuna modifica può essere introdotta dal Fornitore nella produzione del particolare, se non a seguito di autorizzazione scritta. Il Fornitore è tenuto a segnalare le innovazioni tecniche, che intenda introdurre, in grado di migliorare le qualità e/o le caratteristiche del materiale ordinato, nonché le innovazioni tecnologiche che possano interessare la qualità del particolare.

7. Ottemperanza a Direttive e Regolamenti CE

Nel rapporto con FAI FILTRI S.r.l. il Fornitore si obbliga al rispetto di tutte le norme legislative vigenti; in particolare il Fornitore si impegna al rispetto dei regolamenti della Comunità Europea e delle direttive recepite dallo Stato italiano.

7.1. Regolamento REACH n. 1907/2006

Con riferimento al Regolamento REACH n. 1907/2006, sulla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche, entrato in vigore in data 1° giugno 2007, FAI FILTRI S.r.l. ha adottato la politica descritta nel seguito.

In conformità all'articolo 59 del Regolamento la "lista delle Sostanze Candidate" (Sostanze Altamente Pericolose SVHC) è periodicamente pubblicata sul sito Internet dell'ECHA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche) all'indirizzo:

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

FAI FILTRI S.r.l. richiede al Fornitore di articoli, secondo la definizione contenuta nel Regolamento, che questi non contengano sostanze SVHC in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso dell'intero articolo.

Il Fornitore è tenuto ad informarsi periodicamente sugli aggiornamenti ufficiali della lista delle sostanze SVHC. Nel caso in cui, con una nuova pubblicazione, si verificasse l'introduzione in lista di una o più sostanze contenute in articoli di corrente fornitura, in percentuale superiore allo 0,1% in peso, il Fornitore sarà in obbligo di darne immediata comunicazione scritta a FAI FILTRI S.r.l., formulando un piano di intervento per l'eliminazione delle sostanze dagli articoli oggetto della fornitura.

7.2. Direttive RoHS 2 2011/65/UE e RoHS 3 (UE) 2015/863

Con riferimento alle Direttive 2011/65/UE e (UE) 2015/863, comunemente definite RoHS 2 e RoHS 3, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, con date di entrata in vigore rispettivamente 21 Luglio 2011 e 22 Luglio 2019, FAI FILTRI S.r.l. ha adottato la politica descritta nel seguito. FAI FILTRI S.r.l. richiede che gli articoli oggetto delle forniture, anche se ritenuti fuori dal campo di applicazione delle RoHS 2 e RoHS 3, rispettino le restrizioni previste dalle Direttive citate.

Le medesime restrizioni, che le Direttive prevedono siano applicate ai "materiali omogenei" costituenti gli articoli, devono valere anche per i materiali di apporto che fossero parte dei processi di trasformazione commissionati al Fornitore, per articoli in conto lavorazione.

7.3. Dichiarazione di Origine

Il Fornitore annualmente fornirà a FAI FILTRI S.r.l, senza espressa richiesta da parte di quest'ultima, una dichiarazione di origine del prodotto fornito sulla base del Regolamento (CE) N. 1207/2001.

7.4. Inquinanti Organici Persistenti (POP)

Gli inquinanti organici persistenti (POP) sono sostanze organiche che persistono nell'ambiente, si accumulano negli organismi viventi e rappresentano un rischio per la nostra salute e per l'ambiente. Si trovano in padelle antiaderenti, abbigliamento impermeabile e scarpe, all'interno di alcuni imballaggi alimentari, pesticidi e acqua del rubinetto. I dodici POP sono: 1 Aldrin, 2 Clordano, 3 Diclorodifeniltricloroetano (DDT), 4 Dieldrin, 5 Endrin, 6 Eptacloro, 7 Mirex, 8 Toxafene, 9 Bifenili policlorati (PCB), 10 Esaclorobenzene, 11 dibenzo-p-diossine policlorurati (PCDD), 12 dibenzo-furani policlorurati (PCFD). Queste sostanze non sono presenti negli articoli utilizzati da FAI FILTRI Srl. Il fornitore si impegna a monitorare costantemente i propri fornitori e a gestire eventuali future presenze di POP nei materiali utilizzati per la composizione degli articoli prodotti. Il fornitore dovrà tenere traccia delle dichiarazioni rilasciate dal produttore o fornitore del materiale nelle schede dati di sicurezza del prodotto.

7.5. Ordinanza sulla Prevenzione e il Riciclo dei Rifiuti di Imballaggio

L'Ordinanza Europea sulla Prevenzione e il Riciclo dei Rifiuti degli Imballaggi è il Regolamento (UE) 2025/40, che stabilisce nuove regole per ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi promuovendo il riutilizzo, il riciclo e la prevenzione dei rifiuti. Entra in vigore l'11 febbraio 2025 ed è applicabile dal 12 agosto 2026, con

un periodo di transizione per gli Stati membri e gli operatori economici. I punti chiave del regolamento sono: Obiettivi di riciclo: entro il 31 dicembre 2030, almeno il 70% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio deve essere riciclato. Esistono obiettivi specifici per diversi materiali, come plastica, legno, metalli, alluminio, vetro e carta; Vieto di alcuni tipi di plastica monouso: dal 1° gennaio 2030, saranno vietati tipi specifici di imballaggi in plastica monouso, come sacchetti per frutta e verdura fresca non lavorata e confezioni per cibo e bevande da asporto; Obiettivi di riutilizzo: Sono fissati obiettivi specifici di riutilizzo per il confezionamento di bevande alcoliche e analcoliche (esclusi latte, vino e liquori), confezioni multiple e confezioni di vendita e trasporto; Responsabilità estesa del produttore: Il regolamento prevede una responsabilità estesa del produttore, che include la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla possibilità di riutilizzo e riciclo dei prodotti;

Etichettatura e informazioni: il regolamento introduce requisiti specifici per l'etichettatura e le informazioni sulle confezioni, al fine di aiutare i consumatori a fare scelte più informate; Libera circolazione: Gli Stati membri non possono proibire o limitare la messa sul mercato di imballaggi che rispettano i requisiti del regolamento. Il Regolamento (UE) 2025/40 mira a creare un sistema di gestione dell'imballaggio più sostenibile e circolare, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'innovazione. Per maggiori informazioni, puoi consultare il regolamento completo sul sito EUR-Lex.

Il fornitore dichiara di applicare pienamente la Direttiva UE sui rifiuti, che in particolare include:

- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla gestione dei rifiuti;
- La legislazione europea sui rifiuti richiede ai paesi UE di

riciclare o preparare per il riutilizzo almeno il 55% dei rifiuti municipali entro il 2025. Al 31/12/2024, l'Italia ha raggiunto un tasso di riciclo del 66,6%, secondo il Rapporto ISPRA 2024.

Il fornitore dovrà tenere traccia delle dichiarazioni rilasciate dal produttore o fornitore del materiale nelle schede dati di sicurezza del prodotto.

7.6. Dichiarazione di Conformità – Legge sul Controllo delle Sostanze Tossiche (TSCA) Sezione 6(h)

L'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA Toxic Substances Control Act (TSCA) - 15 USC Ch. 53: TOXIC SUBSTANCES CONTROL modificata dal Frank R. Lautenberg Chemical Safety Act of the 21st Century) ha pubblicato il 22 dicembre 2020 le regole finali ai sensi della Sezione 6(h) della TSCA. Questa legge limita o vieta l'uso di diverse sostanze chimiche, incluso amianto, vernici a base di piombo, policlorofenili (PCBs); nel 2021 sono state inserite nella sezione 6(h) regole limitanti l'uso di cinque sostanze chimiche persistenti, bioaccumulative e tossiche: PIP (3:1), fenolo, isopropilato, fosfato (3:1), CAS 68937-41-7; DecaBDE, decabromodifenil etero, CAS 1163-19-5; 2,4,6 TTBP, 2,4,6-tris(terz-butil)fenolo, CAS 732-26-3; HCBD, esaclorobutadiene, CAS 87-68-3, PCTP, pentaclorotiofenolo, CAS 133-49-3 sostanze chimiche persistenti, bioaccumulative e tossiche (PBT). Negli articoli commercializzati dal fornitore dichiara che non sono presenti alcuno di questi prodotti. Il fornitore dovrà tenere traccia delle dichiarazioni rilasciate dal produttore o fornitore del materiale nelle schede dati di sicurezza del prodotto.

7.7. Richiesta relativa alla proposta PFAS per restrizioni ai sensi di REACH n. 1907/2006

Questa proposta di restrizione si rivolge specificamente a un dossier relativo alle restrizioni REACH dell'Allegato XV relative ai PFAS, che potrebbero portare a restrizioni in molte aree di applicazione dei PFAS e potrebbero influire sulla produzione, la messa sul mercato e l'uso dei PFAS nei nostri articoli/componenti. Nei prodotti commercializzati dal fornitore, dovrà non essere presente prodotti tra quelli elencati nella lista PFAS. Il fornitore dovrà tenere traccia delle dichiarazioni rilasciate dal produttore o fornitore del materiale nelle schede dati di sicurezza del

prodotto.

7.8. Richiesta relativa ai conflitti minerari

in riferimento alla legislazione sui Minerali Di Conflitto creata per contrastare l'importazione di alcuni minerali da aree di conflitto o ad alto rischio, a condizione che:

- Il regolamento UE 821/2017 è entrato in vigore dal 01/01/2021.

- il regolamento mira a contrastare l'importazione di stagno, tantalio e tungsteno, i loro minerali e oro da aree di conflitto o ad alto rischio. Il fornitore non è importatore dei minerali sopra menzionati. Il fornitore, nel ruolo di Downstream User, ha richiesto per prima la conformità alla legislazione ai suoi fornitori di materiali. Il fornitore dichiara che gli articoli a noi forniti non provengono da aree a rischio o in conflitto; pertanto, i nostri articoli sono conformi al regolamento definito come CONFLICT MINERALS. Inoltre, il fornitore applica la modifica all'articolo 3 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014, relativa alle restrizioni sull'importazione di prodotti siderurgici elencate nell'Allegato XVII dello stesso Regolamento. Il fornitore dichiara di raccogliere le certificazioni dai propri fornitori che attestano che i materiali in acciaio utilizzati nella produzione di beni importati da un paese terzo non provengono dalla Russia. In particolare, la disposizione prevede un divieto di "importare o acquistare (...) direttamente o indirettamente, prodotti siderurgici elencati nell'Allegato XVII soggetti a lavorazione in un paese terzo e che incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'Allegato XVII". Il fornitore dovrà tenere traccia delle dichiarazioni rilasciate dal produttore o fornitore del materiale nelle schede dati di sicurezza del prodotto.

7.9. Minerali Estesi

Si riferisce principalmente al Modello di Segnalazione Estesa dei Minerali (EMRT), uno strumento standardizzato della Responsible Minerals Initiative (RMI) che amplia il tradizionale Modello di Segnalazione dei Minerali di Conflitto (3TG) includendo cobalto, mica, rame, litio, nichel e grafite. Questo aiuta le aziende a tracciare e garantire una fornitura responsabile, in particolare per settori come batterie ed elettronica, e a rispettare le normative sulla due diligence come quella

dell'Unione Europea. Il fornitore non contiene Minerali Estesi nei suoi prodotti commercializzati e monitora i suoi fornitori durante tutta la catena di approvvigionamento dei materiali Extended Minerals. Il fornitore dovrà tenere traccia delle dichiarazioni rilasciate dal produttore o fornitore del materiale nelle schede dati di sicurezza del prodotto.

7.10. Dichiarazione di conformità alla Prop 65

I prodotti elencati potrebbero contenere sostanze descritte nell'ultima revisione della Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act della California del 1986 (Proposta 65). L'elenco più recente dei materiali può essere consultato qui: <https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list>. In conformità con la Lista Prop 65, il fornitore conferma di utilizzare fornitori che forniscono i componenti privi di sostanze per la Dichiarazione di Conformità della Prop 65. Pertanto, se il fornitore è un rivenditore certificato di prodotti CE che potrebbero contenere sostanze non conformi alla Prop 65, il fornitore certifica che i prodotti riportati in questa dichiarazione potrebbe contenere una o più sostanze previste dalla Prop 65.

Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, modifica il Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio e la Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e abroga la Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e la Direttiva 87/357/CEE del Consiglio (testo con rilevanza SEE).

Il fornitore dovrà tenere traccia delle dichiarazioni rilasciate dal produttore o fornitore del materiale nelle schede dati di sicurezza del prodotto.

8. Campionatura per benessere

Prima dell'inizio della fornitura di un nuovo articolo, oppure a seguito di modifiche ad uno esistente, a fronte di emissione da parte di FAI FILTRI S.r.l. di apposito ordine di campionatura, il Fornitore deve presentare un numero definito di particolari, corredati di certificati inerenti materia prima utilizzata e rilievi dimensionali, sui quali FAI FILTRI S.r.l. si riserva di concedere il benessere di fornitura a suo insindacabile giudizio.

In nessun caso il Fornitore è autorizzato ad iniziare una

nuova produzione in serie del materiale ordinato prima di aver ricevuto per iscritto il suddetto benestare alla fornitura, salvo diverso accordo formalizzato con FAI FILTRI S.r.l. Qualora il benestare sia concesso “sub condizione”, il Fornitore si obbliga a mettere in atto le azioni correttive relative alle osservazioni di benestare condizionato già dal primo lotto di fornitura.

9. Trasferimento di materiali per conto di FAI FILTRI S.r.l.

La consegna di materiali acquistati da FAI FILTRI S.r.l., da un Fornitore direttamente ad un altro Fornitore, sempre convenzionato con FAI FILTRI S.r.l., può essere effettuata solo se espressamente indicato sull’ordine o a seguito di specifica comunicazione da FAI FILTRI S.r.l. stessa.

Il Fornitore mittente emetterà il documento di trasporto (nel seguito sinteticamente denominato D.D.T.) indicandovi, come “destinatario”, l’altro Fornitore FAI FILTRI S.r.l. a cui la merce verrà inviata. Sul documento deve essere annotato: “merce ceduta alla FAI FILTRI S.r.l. in c/vendita che Vi inviamo su ordine e per conto della stessa in c/lavorazione e/o deposito”. Copia del D.D.T., sottoscritta per merce ricevuta, dovrà essere inviata sollecitamente a FAI FILTRI S.r.l.

10. Divieto di cessione

L’ordine e/o la sua accettazione non sono cedibili da parte del Fornitore neppure parzialmente.

Si conviene inoltre ed espressamente che il credito derivante dalle forniture non può essere oggetto di cessioni o di delegazioni in qualsiasi forma.

11. Sorveglianza sul Fornitore

La società FAI FILTRI S.r.l. può, durante qualsiasi fase del ciclo produttivo, intervenire con i propri incaricati ed eventuali rappresentanze del proprio cliente presso gli stabilimenti del Fornitore, previa autorizzazione anche tacita di questi (sarà consentito il diniego solo se motivato e solo se giunga entro una settimana dal preannuncio di visita), al fine di eseguire tutte le verifiche che si ritengano opportune per assicurare la qualità e la giusta esecuzione del prodotto.

Tali verifiche non escludono un successivo controllo da

parte di FAI FILTRI S.r.l. e non costituiscono accettazione dei pezzi verificati, che potranno essere scartati e giudicati non idonei ad una successiva analisi da parte di FAI FILTRI S.r.l.

Il Fornitore è tenuto a dare al personale FAI FILTRI S.r.l., incaricato per la sorveglianza, tutta la collaborazione possibile per facilitare il compito di controllo e dovrà mettere a disposizione del suddetto personale tutta l’attrezzatura di controllo adeguata, disegni aggiornati ed eventuali modelli, stampi e/o attrezzi necessari, a condizione che ciò non infici la riservatezza del know-how del Fornitore.

Nel caso in cui il Fornitore, autorizzato da FAI FILTRI S.r.l., ricorra a sub forniture di qualsiasi tipo, dovrà assicurarsi che i sub Fornitori siano in grado di dare un prodotto di qualità rispondente in ogni caso a disegni e specifiche di FAI FILTRI S.r.l.

FAI FILTRI S.r.l. si riserva il diritto, in accordo al paragrafo 3.1.f, di chiedere al Fornitore eventuali azioni di controllo (sorveglianza, campioni per benestare) su terzi con esso cooperanti con la possibilità di vietargli, in qualsiasi momento, di servirsi se gli stessi non saranno ritenuti idonei all’esecuzione del tipo di lavorazione che si intende loro affidare, nonostante l’autorizzazione previamente concessa. Il Fornitore rimarrà comunque responsabile di eventuali scarti o rilavorazioni nei confronti di FAI FILTRI S.r.l., che non intratterrà rapporti formali con terzi cooperanti per quanto riguarda collaudi, verifiche, sorveglianza.

12. Accettazione e garanzia

12.1. Accettazione del materiale

La fornitura si intende accettata per FAI FILTRI S.r.l. solo nel momento in cui la stessa ne abbia riscontrato l’esatta quantità e qualità richiesta. La semplice consegna, la firma del D.D.T. ed il pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerati accettazione della merce, che avviene a cura degli enti FAI FILTRI S.r.l. competenti in materia. Il tempo necessario per l’esecuzione dei controlli e l’eventuale opposizione del Fornitore al giudizio del personale addetto FAI FILTRI S.r.l., che provochino una prolungata permanenza del materiale presso gli stabilimenti della stessa, non potranno in nessun caso essere considerati alla stregua di una tacita accettazione

della merce consegnata. Il Fornitore potrà inviare proprio personale presso gli stabilimenti FAI FILTRI S.r.l., previo accordo con la stessa, per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo ricevimento e nel controllo accettazione.

12.2. Conformità quantitativa del materiale

Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa della merce sia rispetto a quanto pattuito, sia a quanto

dichiarato nel D.D.T.

FAI FILTRI S.r.l. si impegna a comunicare al Fornitore eventuali difformità della fornitura, per quanto attiene l'esatta quantità, entro quindici giorni lavorativi dalla consegna, o a comunicare, nello stesso termine, la necessità di ulteriore tempo per il controllo quantitativo. Nel caso in cui all'atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa della merce consegnata, FAI FILTRI S.r.l. avrà diritto di valersi di una delle seguenti facoltà, a sua discrezione:

- a. accettare la differenza quantitativa riscontrata con la facoltà di modificare in misura corrispondente i quantitativi delle successive forniture eventualmente concordate
- b. salvo tolleranze eventualmente pattuite preventivamente per iscritto, respingere la parte della fornitura eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di respingere l'eccedenza a spese ed a rischio del Fornitore o di addebitare al medesimo gli oneri sostenuti di stock e magazzino
- c. ottenere che il Fornitore provveda all'immediato invio del quantitativo risultato mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa derivante dall'immediata integrazione dell'ammacco sarà a carico del Fornitore

12.3. Conformità qualitativa e garanzia del materiale

Se la progettazione del bene fruito è:

- del Fornitore, esso deve garantire il prodotto esente da qualsiasi vizio e/o difetto anche strutturale; inoltre, il Fornitore garantisce che i materiali non sono stati fabbricati in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa, e assicura a FAI FILTRI S.r.l. la libertà e liceità dell'uso e del commercio dei materiali, tanto in Italia che all'estero.

- di FAI FILTRI S.r.l. o di uno dei clienti di quest'ultima, il Fornitore deve garantire il prodotto esente da qualsiasi vizio e/o difetto dipendente da lavorazioni errate e non conformi al pattuito e/o al materiale usato.

Per la denuncia al Fornitore dei vizi e dei difetti della merce consegnata, FAI FILTRI S.r.l. non è tenuta all'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 e all'art. 1667 cod. civ.

La denuncia di vizi e difetti, anche se fossero apparenti, dovendo la fornitura intendersi corredata della dichiarazione da parte del Fornitore che la cosa fornita è esente da vizi di qualsiasi genere, potrà essere fatta da FAI FILTRI S.r.l. in qualunque tempo posteriormente alla ricezione della merce, anche se la medesima fosse già messa in lavorazione e fosse già posta in applicazione su prodotti FAI FILTRI S.r.l.

Ove alla verifica e al collaudo si riscontrino non conformità qualitative della merce consegnata, FAI FILTRI S.r.l. avrà diritto di valersi di una delle seguenti facoltà, a sua discrezione:

- a. respingere i particolari interessati o l'intero lotto a spese del Fornitore o Terzista, senza reintegro, ritenendo evaso l'ordine di acquisto; il Fornitore o Terzista sarà tenuto ad emettere nota di credito per il materiale reso (Lavorazione + Materiale). Sarà facoltà di FAI FILTRI S.r.l. l'eventuale emissione di un nuovo ordine.
- b. chiedere al Fornitore di provvedere a proprie spese alla selezione dei materiali difettosi o effettuare tale operazione a spese del Fornitore, previo avviso del medesimo
- c. recuperare, a spese del Fornitore, i particolari interessati, addebitando anche il costo di eventuali operazioni di smontaggio e rimontaggio necessarie per l'eliminazione del difetto
- d. applicare un addebito forfettario a titolo di rimborso dei costi interni di gestione della non conformità (apertura Rapporto di Non Conformità, istruttoria, comunicazioni, chiusura ACAP). L'addebito è graduato per classe di gravità della non conformità (A – Critica, B – Maggiore, C – Minore) e per frequenza nell'anno solare, secondo le regole e gli importi definiti nell'Allegato Vendor Rating parte integrante del presente Capitolato. Gli importi di cui al presente punto sono raddoppiati in caso di non conformità che comporti fermo

produzione presso FAI FILTRI S.r.l. o presso suoi clienti, selezione o rilavorazione presso cliente finale, o ricorrenza della medesima non conformità entro 12 mesi. L'addebito forfettario non sostituisce il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dei precedenti punti del presente articolo e concorre alla determinazione del Vendor Rating del Fornitore.

Le operazioni di recupero del materiale possono essere effettuate sia presso gli stabilimenti FAI FILTRI S.r.l., sia presso i clienti di FAI FILTRI S.r.l.; tutti i costi inerenti le operazioni di bonifica (materiali, manodopera, eventuali spese di trasferta) e quelli derivanti dal danno arrecato, ivi compresa la mancata produzione, riconducibili alla non conformità qualitativa del materiale, saranno addebitati al Fornitore.

Nel caso di difettosità del prodotto FAI FILTRI S.r.l., dovuta a non conformità del materiale ricevuto dal Fornitore, la mancata intercettazione della non conformità da parte degli enti preposti di FAI FILTRI S.r.l. non potrà essere invocata dal Fornitore quale responsabilità o corresponsabilità nel danno procurato; rimarranno pertanto a suo carico tutti i costi sostenuti nella gestione della non conformità.

Il Fornitore potrà eseguire operazioni di recupero presso gli stabilimenti di FAI FILTRI S.r.l. solo se espressamente autorizzato, di volta in volta, dagli enti competenti.

FAI FILTRI S.r.l. non assume responsabilità relativamente alle condizioni di immagazzinamento e conservazione dei materiali scartati, che fossero in attesa di restituzione al Fornitore.

12.4. Reso al Fornitore del materiale non conforme

Eseguite le verifiche di accettazione merce, FAI FILTRI S.r.l. notificherà formalmente al Fornitore eventuali non conformità riscontrate e predisporrà lo scarto del materiale. Qualora dopo sette giorni lavorativi il Fornitore non avesse provveduto al ritiro del materiale non conforme, sarà facoltà di FAI FILTRI S.r.l. organizzare il trasporto verso il Fornitore stesso, con addebito delle spese di trasporto.

12.5. Rottamazione del materiale non conforme

Il Fornitore si obbliga a non immettere in commercio particolari difettosi o non conformi, di proprietà intellettuale FAI FILTRI S.r.l., restituiti da questa come scarti definitivi.

Il Fornitore, prima di rottamare il materiale rifiutato, deve renderlo inutilizzabile per il suo corretto e normale impiego.

FAI FILTRI S.r.l. si riserva il diritto di marcatura indelebile del materiale difettoso ed ogni facoltà di ispezione e controllo sull'adempimento della rottamazione.

12.6. Risposta a Rapporto di Non Conformità

Quando espressamente richiesto da parte di FAI FILTRI S.r.l., il Fornitore è tenuto a dare risposta scritta al Rapporto di Non Conformità ricevuto, attraverso la redazione del piano ACAP (Azioni Correttive, Azioni Preventive). Tale approccio ha la finalità di eliminare le cause che hanno generato la Non Conformità, e di prevenire che le problematiche occorse si ripresentino nelle consegne future.

13. Approvvigionamento del materiale da parte del Fornitore

13.1. Approvvigionamento materiale

Fatta eccezione per gli ordini di conto lavorazione, il Fornitore provvede in proprio all'approvvigionamento del materiale necessario per l'esecuzione degli ordini conferitigli, nella quantità e nella qualità convenuta.

13.2. Documentazione su materiale impiegato

È facoltà di FAI FILTRI S.r.l. pretendere dal Fornitore, ove richiesto sull'ordine, la documentazione attestante la qualità del materiale approvvigionato (certificati di analisi, prove delle caratteristiche meccaniche, elettriche, chimico-fisiche, ecc.) che sarà consegnata unitamente alla merce ordinata, pena la possibilità di rifiuto di quest'ultima in caso di non ottemperanza.

14. Imballaggio del materiale e condizioni di fornitura

L'imballaggio e/o le protezioni speciali per i materiali consegnati dovranno essere adeguati al tipo di trasporto e tali da consentire agevoli operazioni di carico e scarico,

senza arrecare danno al materiale stesso e senza provocare deterioramento naturale prima e dopo l'immagazzinamento.

L'imballaggio deve essere tale da consentire anche il prelievo parziale del materiale contenuto, senza che il rimanente possa deteriorarsi per agenti atmosferici, o a seguito di movimentazione.

All'imballaggio e a eventuali protezioni deve provvedere il Fornitore sotto Sua responsabilità.

Tutti i materiali devono pervenire a FAI FILTRI S.r.l. puliti, privi di bave e altri residui di lavorazione, e senza soffiature / porosità. I materiali facilmente ossidabili o deteriorabili da agenti atmosferici o da contatto con altri oggetti dovranno essere adeguatamente protetti e, se necessario, chiusi in sacchetti ermetici o contenitori di protezione condizionati. L'impiego di sostanze protettive e/o che lasciano residui untuosi deve essere preventivamente autorizzato in forma scritta da FAI FILTRI S.r.l. Si devono comunque evitare sostanze protettive difficilmente asportabili o tali da impedire un'agevole manipolazione o da risultare nocive alle persone.

A seconda dell'oggetto delle forniture, potranno essere sottoscritti accordi formali tra FAI FILTRI S.r.l. ed il Fornitore, per definire le condizioni di imballaggio, la gestione delle attrezzature di trasporto ed i limiti, temporali ed ambientali, di garanzia di mantenimento delle caratteristiche e delle proprietà iniziali dei materiali. I materiali devono pervenire a FAI FILTRI S.r.l. a collettame, ossia ad ogni unità di carico deve corrispondere un collo (un contenitore, un pallet, una cassa, una scatola, ecc.). Di norma i materiali devono essere consegnati in cassoni o su pallet in legno, così che lo scarico e la movimentazione possano avvenire mediante carrelli elevatori.

Ogni collo consegnato deve consentire:

- univoca identificazione della merce, con indicazione di mittente, destinatario, codice o matricola FAI FILTRI S.r.l., quantità dei materiali contenuti
- controllo agevole della quantità: ogni contenitore riciclabile dovrà riportare il valore della "tara", salvo esplicita dispensa concessa da FAI FILTRI S.r.l.
- razionale sistemazione nei contenitori per una manipolazione agevole e rapida

15. Consegna della merce

15.1. Responsabilità

La merce deve essere sempre consegnata presso i magazzini FAI FILTRI S.r.l. o alla destinazione convenuta nell'ordine. Salvo diversa indicazione, la merce viaggia a rischio e pericolo del Fornitore fino a destinazione. Il rischio trapassa a carico FAI FILTRI S.r.l. unicamente al momento dell'avvenuta consegna nel luogo convenuto. Nel caso sia concordato che la merce sia consegnata ad un vettore di FAI FILTRI S.r.l. o incaricato da FAI FILTRI S.r.l., il trapasso di responsabilità si realizzerà nel momento della consegna della merce al vettore stesso.

15.2. Termini di consegna, obblighi di notifica e penali

15.2.1 Natura essenziale del termine. I termini di consegna indicati nell'ordine sono convenuti come termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 cod. civ. Il Fornitore è tenuto al loro rigoroso rispetto, anche relativamente a consegne parziali o scaglionate. Per gli ordini a programma potranno essere forniti aggiornamenti su date e/o quantità durante tutto il periodo delle scadenze di consegna successive alla prima.

15.2.2 Obbligo di notifica anticipata (early warning). Il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto a FAI FILTRI S.r.l. qualsiasi evento o circostanza che possa ragionevolmente compromettere il rispetto della data di consegna, entro 48 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza e comunque con preavviso minimo di 5 giorni lavorativi rispetto alla data di consegna originaria, quando possibile. La comunicazione deve indicare: causa del ritardo, nuova data di consegna proposta, azioni intraprese per il recupero, eventuali proposte di consegna parziale prioritaria. Il mancato rispetto dell'obbligo di notifica anticipata costituisce aggravante ai fini del calcolo delle penali, con maggiorazione del 50% degli importi previsti al successivo punto 16.2.4.

15.2.3 Forza maggiore. Il Fornitore non è responsabile per ritardi o inadempimenti causati da eventi di forza maggiore, intesi come eventi oggettivamente imprevedibili, inevitabili, esterni alla sfera di controllo del Fornitore e dei suoi subfornitori, tali da rendere impossibile l'adempimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali, pandemie con restrizioni

governative, conflitti armati, atti di terrorismo, embarghi, blocchi di rotte logistiche internazionali dichiarati da autorità competenti, scioperi generali nazionali di settore. Non costituiscono forza maggiore: difficoltà di approvvigionamento del singolo fornitore, aumenti di prezzo delle materie prime, indisponibilità di manodopera non derivante da eventi di cui sopra, guasti a impianti non oggetto di adeguata manutenzione, attacchi informatici non derivanti da esposizione a rischio cyber notificato come evento sistemico. La forza maggiore deve essere notificata entro 5 giorni lavorativi dal suo verificarsi, con documentazione probatoria (dichiarazioni di Camera di Commercio, comunicazioni ufficiali di autorità, attestazioni dei vettori). In difetto di notifica tempestiva e documentata, non potrà essere invocata.

15.2.4 Penali per ritardo. In caso di ritardo non giustificato da forza maggiore correttamente notificata o fuori dal Lead Time concordato, FAI FILTRI S.r.l., ferma la natura essenziale del termine, potrà a propria discrezione: (a) mantenere fermo l'ordine, dandone comunicazione entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine, applicando al Fornitore una penale secondo la scala progressiva riportata nella tabella seguente; (b) ritenere risolto di pieno diritto l'intero ordine ai sensi dell'art. 1457 comma 2 cod. civ., mediante comunicazione scritta al Fornitore; (c) approvvigionarsi altrove ed in qualunque tempo dei materiali della fornitura (anche al di fuori dei casi e modi di cui all'art. 1516 cod. civ.), ponendo a carico del Fornitore il maggior onere sostenuto (differenziale prezzo, costi logistici straordinari, costi di qualifica del fornitore alternativo). La penale di cui alla lettera (a) non esclude il diritto di FAI FILTRI S.r.l. al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., ivi compresi i costi di fermo produzione, le penali verso clienti finali, i costi di trasporto straordinario e i costi di dual sourcing emergenziale.

Settimane di ritardo	Penale (% importo non consegnato)
1 (fino a 7 giorni solari)	0,5%
2	1,5 %
3	3 %
4	5 %

5 o più	10,0 % (tetto massimo)
---------	------------------------

15.2.5 Hardship (eccessiva onerosità sopravvenuta). Qualora, successivamente alla conferma dell'ordine, si verificano eventi straordinari e imprevedibili che alterino sostanzialmente l'equilibrio economico del contratto (ad esempio, variazioni di indici di riferimento delle materie prime superiori al 20% in 30 giorni, eventi geopolitici con impatto documentato), le Parti si impegnano a negoziare in buona fede una revisione delle condizioni economiche e/o dei termini di consegna. Durante il periodo di negoziazione, il Fornitore è comunque tenuto alla continuità delle consegne alle condizioni originarie. La mancata negoziazione in buona fede da parte di una delle Parti legittima l'altra a rivolgersi all'arbitro di cui al successivo art. 22.

15.2.6 Ordini in conto lavorazione. Per ordini relativi a trasformazioni di materiale fornito in conto lavorazione da parte di FAI FILTRI S.r.l., il termine di consegna decorre dalla data di effettiva ricezione del materiale presso lo stabilimento del Fornitore, risultante dal documento di trasporto di trasferimento controfirmato, maggiorata dei tempi di lavorazione concordati.

16. Prezzi

16.1. Invariabilità prezzi

Salvo diversamente indicato, i prezzi stabiliti nell'ordine si considerano fissi e invariabili fino a completa evasione dell'ordine stesso, escludendo anche l'aleatorietà di cui all'art. 1469 cod. civ. e l'onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1664 cod. civ.

16.2. Applicabilità variazione prezzi

Eventuali variazioni di prezzo, ivi comprese quelle dovute a modifiche costruttive, devono essere preventivamente comunicate dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno valide e vincolanti per FAI FILTRI S.r.l. solo se accettate da quest'ultima.

Ogni aumento di prezzo, che rifletta i puri aumenti di materie prime, dovrà essere comunicato e concordato con FAI FILTRI S.r.l. con un preavviso minimo di tre mesi; a seconda della tipologia dei materiali, detto periodo potrà essere modificato attraverso accordo formalizzato tra il Fornitore e FAI FILTRI S.r.l. Tali aumenti potranno essere imputati agli ordini in corso solo nel rispetto del periodo

di preavviso e con esplicita accettazione FAI FILTRI S.r.l. Durante il tempo di preavviso i termini di consegna e le relative condizioni già concordate non dovranno subire variazioni.

17. Documenti di trasporto (D.D.T.), fatture e pagamenti

17.1. Documenti di trasporto (D.D.T.)

I materiali spediti o consegnati devono sempre essere accompagnati dal documento di trasporto (D.D.T.); detto documento deve contenere:

- la data di effettuazione dell'operazione, ossia la data di consegna o di spedizione dei beni
- il numero progressivo attribuito al D.D.T. all'atto della sua emissione
- le generalità del cedente (denominazione o ragione sociale, domicilio o residenza ed il numero di partita IVA, codice anagrafico FAI FILTRI S.r.l. rilevabile sull'ordine)
- le generalità del cessionario (denominazione o ragione sociale, domicilio o residenza)
- le generalità dell'impresa incaricata del trasporto, quando questo sia affidato ad un vettore
- la natura, la qualità e la quantità (espressa in cifre) dei beni trasportati. Oltre ai dati obbligatori devono essere indicati: il codice e la descrizione prodotto FAI FILTRI S.r.l., il riferimento all'ordine / agli ordini FAI FILTRI S.r.l., la causale del trasporto (c/vendita, c/lavoro, c/riparazione, reso non lavorato, ecc.)
- la data di effettiva spedizione o consegna della merce, se questa avviene successivamente alla materiale compilazione del documento.

17.2. Fatture

Le fatture possono riguardare materiali ordinati con ordini diversi, e/o consegnati con D.D.T. diversi.

La parte descrittiva della fattura deve contenere:

- i dati identificativi del venditore-emittente e del compratore, secondo la legislazione fiscale e civile in vigore
- la data di emissione
- il numero di fattura progressivo per anno solare
- la sintesi delle principali condizioni contrattuali (condizioni di pagamento, banca d'appoggio, condizioni di trasporto, ecc.).

La parte tabellare deve contenere:

- la quantità dei beni ceduti
- il codice materiale FAI FILTRI S.r.l. e relativa descrizione
- il numero d'ordine / degli ordini FAI FILTRI S.r.l.
- il numero e data del / dei D.D.T. del Fornitore
- il prezzo unitario e l'importo complessivo della fattura
- il totale imponibile, l'aliquota IVA e l'ammontare dell'imposta
- eventuali altri importi a debito del compratore, ma esclusi o esenti da IVA

Le fatture per le prestazioni dei Fornitori devono pervenire in FAI FILTRI S.r.l. entro il giorno 10 del mese successivo alla data di emissione; per quelle pervenute oltre la suddetta data, FAI FILTRI S.r.l. può, a suo insindacabile giudizio, modificare i termini di pagamento.

17.3. Pagamenti

La FAI FILTRI S.r.l. effettuerà i pagamenti secondo le clausole definite con l'ordine al Fornitore, che devono essere recepite dalla fattura emessa a FAI FILTRI S.r.l. Esse riguardano il tempo (anticipato, differito, rateale, misto), il luogo o piazza di pagamento, la moneta (€uro, US\$, ecc.), i mezzi utilizzati (ricevuta bancaria, contrassegno, bonifico, ecc.).

Nel caso di inadempienze a quanto prescritto nei paragrafi 17.1 e 17.2, la data di pagamento delle fatture potrà essere prorogata di trenta giorni senza bisogno di avviso. È fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte o ricevute bancarie per il pagamento delle fatture, se non espressamente e formalmente concordato con FAI FILTRI S.r.l. In ogni caso le tratte, qualora vengano emesse, non verranno comunque ritirate ed il Fornitore sarà tenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro. Inoltre, si conviene espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione e/o di delegazione sotto qualsiasi forma.

Nel caso di attrezzature, di cui al paragrafo 4, il pagamento delle competenze è subordinato e condizionato al benessere da parte di FAI FILTRI S.r.l. sui particolari fabbricati con le stesse. Salvo diverso accordo, i termini di pagamento decorreranno a partire dalla data di benessere: quest'ultimo sarà notificato al Fornitore per iscritto da FAI FILTRI S.r.l.

18. Responsabilità del Fornitore

Nel caso in cui FAI FILTRI S.r.l. fosse convenuta in giudizio, per responsabilità civile o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali, in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei particolari forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne FAI FILTRI S.r.l. e a risarcire i danni eventualmente subiti dalla medesima. FAI FILTRI S.r.l. è tenuta ad informare il Fornitore non appena abbia appurato che la chiamata in causa della sua responsabilità derivi dalla difettosità, non conformità o non affidabilità di quanto a lei fornito.

19. Divieto di pubblicità

E' fatto espresso divieto al Fornitore di fare, nell'interesse proprio o di terzi, qualunque pubblicità che faccia riferimento alle forniture per FAI FILTRI S.r.l.

In deroga a tale divieto potranno essere

Concesse, di volta in volta, autorizzazioni speciali dalla Direzione di FAI FILTRI S.r.l., debitamente formalizzate. In tal caso il Fornitore si impegnerà ad osservare la forma di pubblicità e tutte le altre condizioni prescritte.

20. Rapporto con accordi preesistenti e clausola di prevalenza

20.1 Principio generale. Il presente Capitolato Generale costituisce il quadro normativo di riferimento per tutti i rapporti di fornitura tra FAI FILTRI S.r.l. e il Fornitore. Le sue disposizioni si applicano a partire dalla data di sottoscrizione da parte del Fornitore e regolano tutti gli ordini successivi.

20.2 Accordi speciali preesistenti. Il presente Capitolato non annulla automaticamente gli accordi speciali scritti già sottoscritti tra le Parti, aventi ad oggetto: (a) specifiche tecniche particolari, tolleranze dimensionali dedicate, protocolli di qualità specifici per codici articolo individuati; (b) accordi di riservatezza (NDA) e di proprietà intellettuale; (c) accordi di prezzo pluriennali, listini quadro, accordi di stock di sicurezza o consignment stock; (d) protocolli di audit, supplier development agreement, accordi di vendor managed inventory; (e) accordi di conto lavorazione o conto deposito con pattuizioni specifiche. Tali accordi restano pienamente validi ed efficaci, salvo quanto previsto al

successivo art. 20.3.

20.3 Clausola di prevalenza. In caso di contrasto tra il presente Capitolato e gli accordi speciali di cui all'art. 20.2, prevale il documento contenente la disciplina più specifica e più recente, secondo la seguente gerarchia (dalla maggiore alla minore):

Livello	Fonte
1	Ordine di acquisto e relativa conferma (per la singola fornitura)
2	Accordi speciali scritti di cui all'art. 20.2
3	Presente Capitolato Generale per Forniture Esterne
4	Usi e consuetudini commerciali

20.4 Accordi verbali e prassi tollerate. Sono espressamente privi di efficacia gli accordi verbali e le prassi tollerate non formalizzate per iscritto, in deroga al presente Capitolato o agli accordi speciali. Quanto previsto al presente articolo prevale sull'art. 2.5 del presente Capitolato.

20.5 Condizioni generali del Fornitore. Le condizioni generali di vendita eventualmente predisposte dal Fornitore (pubblicate sul proprio sito, allegate a offerte o conferme d'ordine) non si applicano al rapporto di fornitura con FAI FILTRI S.r.l., salvo esplicita e specifica accettazione scritta da parte di FAI FILTRI S.r.l. per singola clausola e per singola fornitura.

20.6 Effetti sugli ordini in corso. Il presente Capitolato si applica agli ordini emessi successivamente alla data di sua sottoscrizione. Gli ordini già emessi e non ancora evasi alla data di sottoscrizione continuano a essere regolati dalle condizioni vigenti al momento dell'emissione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

20.7 Ricognizione degli accordi speciali. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Capitolato, FAI FILTRI S.r.l. e il Fornitore procederanno a una ricognizione congiunta degli accordi speciali preesistenti di cui all'art. 20.2, formalizzando in apposito allegato l'elenco degli accordi che restano in vigore. Gli accordi non censiti entro tale termine si intendono tacitamente revocati e sostituiti dalle disposizioni del presente Capitolato.

21. Requisiti di RSJ per i fornitori

La Responsabilità sociale d'impresa (RSI)/Sostenibilità è un processo con il quale la Vs Società ha integrato o sta integrando criteri sociali, di governance, ambientali e di sostenibilità della catena di approvvigionamento nelle attività e nella strategia aziendale.

Sostenibilità sociale

Si riferisce alle prassi che contribuiscono alla qualità della vita sia dei dipendenti sia delle comunità che possono subire gli effetti delle attività dell'azienda fornitrice. La Vs. Società conferma di rispettare i diritti umani dei lavoratori e di trattare tutte le persone con dignità.

Sostenibilità ambientale

Si riferisce alle prassi che contribuiscono alla qualità dell'ambiente nel lungo termine. Si presume che la Vs Società sostenga un approccio proattivo sulla responsabilità ambientale proteggendo l'ambiente, conservando le risorse naturali e riducendo l'impronta ambientale della Vs. produzione, dei Vs. prodotti e servizi per tutto il ciclo di vita.

Diritti delle minoranze e dei popoli indigeni

Inserire una dichiarazione chiara e specifica che riconosca e tuteli i diritti delle minoranze e dei popoli indigeni, garantendo il rispetto delle norme internazionali.

Salute e sicurezza sul lavoro

Implementare politiche dettagliate che assicurino condizioni di lavoro sicure e salubri, incluse misure preventive e sistemi di monitoraggio.

Anti-corrruzione e anti-riciclaggio

Definire politiche che prevengano e contrastino pratiche di corruzione e riciclaggio, in conformità con le normative locali e internazionali.

Protezione e sicurezza dei dati

Stabilire misure per la protezione dei dati personali e aziendali, con particolare attenzione alla sicurezza informatica e al rispetto delle normative sulla privacy.

Divulgazione delle informazioni

Garantire trasparenza attraverso politiche che regolino la comunicazione di informazioni aziendali, evitando la divulgazione non autorizzata.

Concorrenza leale e antitrust

Adottare politiche che promuovano pratiche commerciali etiche e rispettino le normative sulla concorrenza leale e sull'antitrust.

Gestione dei conflitti di interesse

Introdurre regole per identificare e gestire eventuali conflitti di interesse, sia a livello aziendale che individuale.

Emissioni di gas a effetto serra (GHG)

Prevedere politiche per la misurazione, il monitoraggio e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo la catena di fornitura.

Efficienza energetica

Promuovere l'adozione di pratiche volte all'ottimizzazione dei consumi energetici nelle operazioni dei fornitori.

Utilizzo di energia rinnovabile

Incentivare l'uso di fonti di energia rinnovabile da parte dei fornitori, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale.

Gestione delle emissioni di rumore

Stabilire linee guida per la gestione e la riduzione delle emissioni sonore, in particolare per le operazioni che potrebbero avere un impatto sulla comunità locale. Esempi di prassi aziendali comprendono programmi riguardanti le emissioni di gas serra, la riduzione dei rifiuti, ecc.

Si presume che la Vs. Società abbia nominato un rappresentante dell'alta dirigenza che, a prescindere da altre responsabilità, svolga la funzione di responsabile della gestione al fine di garantire il rispetto del proprio impegno relativo alla sostenibilità sociale, all'etica aziendale e alla sostenibilità ambientale.

Siano garantite sessioni di formazione per migliorare la comprensione di RSI/ Sostenibilità ai Vs. dipendenti riguardanti: aspettative, politiche e procedure relative alla Responsabilità sociale d'impresa nell'ambito di forniture. E' necessario comprendere i comportamenti vietati, diritti, e procedure di contenzioso:

I Diritti umani sono i diritti che ci spettano per il solo fatto di essere esseri umani. Rappresentano le condizioni minime universalmente accettate che

consentono a tutte le persone di mantenere la loro dignità. Fonte: Dichiarazione universale dei diritti umani. Lavoro minorile e giovani lavoratori si riferisce al divieto di impiegare ragazzi di età inferiore all'età minima legalmente riconosciuta per iniziare a lavorare. Inoltre, si presume che i fornitori garantiscano che i lavoratori legalmente assunti di età inferiore a 18 anni non lavorino di notte e non facciano straordinari e che siano tutelati rispetto a condizioni di lavoro pericolose per la loro salute, sicurezza o sviluppo, conformemente alla Convenzione n. 138 dell'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) sull'età minima.

Conforme al lavoro leggero secondo la Convenzione n. 138 (articolo 6,7) dell'ILO (Organizzazione internazionale del lavoro). Il fornitore deve garantire che le mansioni dei giovani lavoratori non interferiscano con la frequenza scolastica. Fonte: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ILO (Organizzazione internazionale del lavoro). Salari e benefit devono riferirsi al salario di base o minimo e agli ulteriori diritti dovuti direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, da parte del datore di lavoro al lavoratore e derivanti dall'occupazione del lavoratore. Fonte: ILO-UNGC.

Orario di lavoro si riferisce alle normali settimane di lavoro che non dovrebbero superare 48 ore. Tutto il lavoro straordinario deve essere volontario. I dipendenti devono avere diritto ad un giorno di riposo ogni sette. Le leggi e i regolamenti sul numero massimo di ore di lavoro e di riposo devono essere rispettati.

Fonte: Ethical Trading Initiative, iniziativa basata sulle convenzioni ILO (Organizzazione internazionale del lavoro)

Lavoro forzato o obbligato si riferisce a tutto il lavoro o i servizi richiesti a qualsiasi persona sotto la minaccia di qualsiasi sanzione e per i quali tale persona non si è offerta volontariamente. Fonte: Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) & The National Archives UK. Libertà di associazione si riferisce al diritto alla libertà di riunirsi pacificamente e alla libertà di associazione a tutti i livelli. Ciò comprende anche la contrattazione collettiva, come processo di negoziazione tra datori di lavoro e un gruppo di dipendenti, volto a raggiungere un accordo che disciplina le condizioni di lavoro. Fonte: Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea. Salute e Sicurezza si riferisce alla scienza della previsione, riconoscimento, valutazione e controllo dei pericoli che insorgono nel o dal posto di lavoro che potrebbero compromettere la salute e il benessere dei lavoratori, prendendo in considerazione il possibile impatto sulle comunità circostanti e sull'ambiente in generale. Fonte: ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro).

Maltrattamento è definito come un trattamento crudele e disumano - o la minaccia di un simile trattamento, compresi molestie sessuali, abuso sessuale, punizioni corporali, coercizione mentale o fisica o abuso verbale sui lavoratori.

Fonte: Guida pratica ai Principi guida globali sulla sostenibilità del settore automobilistico.


Non discriminazione è un principio che richiede il pari trattamento di un individuo o di un gruppo a prescindere dalle loro caratteristiche particolari, compresi sesso, razza, colore, etnia o origine sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinione politica o di qualsiasi altro tipo, appartenenza ad una minoranza etnica, proprietà, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale. Fonte: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

22. Competenza – clausola arbitrale

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente è esclusivamente quella di Bergamo, Le parti convengono peraltro che qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o l'efficacia del contratto di fornitura verrà deferita al giudizio di un Arbitro unico, nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo.

L'arbitrato sarà rituale e di diritto; il lodo potrà essere sinteticamente motivato e verrà comunicato alle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Federica Sironi
Purchasing Manager

FAI FILTRI S.r.l.


Marco Carminati
HSE Manager

FAI FILTRI S.r.l.


Roberto Pasotto
CEO

FAI FILTRI S.r.l.


ACCETTAZIONE

Ragione sociale:

Indirizzo:

Persona delegata alla firma:

accetta il presente “Capitolato Generale per Forniture Esterne” – Edizione: marzo 2026

Data:

Firma:

Si approvano specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., le seguenti clausole sopra trascritte:

2.2 , 2.3 , 2.5 , 3.3 , 5 , 6 , 7 , 7.1 , 7.2 , 12.2 , 12.3 , 15.2 , 16.1 , 17.3 , 18 , 20 , 21, 22

Data:

Firma: